

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 7358/2026
Roma, lì, 24/02/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Maria Silvia Giorgi
Maria Grazia Benedetti
Giuseppina Anna R. Pacilli
Andrea Natale - Relatore -

Sent. n. sez. 119/2026
UP – 21/01/2026
R.G.N. 32469/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████ il ██████

avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette udite le conclusioni dell' Avv. ██████████, difensore delle parti civili,
che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al
pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio per il grado di
legittimità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, a seguito di impugnazione della sola parte
civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello di Bari ha
ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente in relazione ai reati previsti
dall'art. 570-*bis* cod. pen. (capo A) e dall'art. 388, secondo comma, cod. pen.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANDREA NATALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1f3020e004ed9a2f
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09



(capo B), condannandolo al risarcimento del danno subito dalla parte civile appellante, da liquidare in separato giudizio civile.

2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando sei motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione all'art. 97, commi 1-3, cod. proc. pen. e all'art. 24, secondo comma, Cost.

Prima della trattazione del giudizio di appello, il difensore di fiducia ha comunicato all'autorità giudiziaria la rinuncia al mandato difensivo; sennonché, la Corte di appello non ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio e il giudizio di appello è stato pertanto celebrato in assenza del difensore dell'imputato, determinando la nullità della sentenza.

2.2. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, anch'essi esaminabili congiuntamente, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Nel ribaltare la sentenza assolutoria resa dal giudice di primo grado, la Corte di appello è venuta meno al dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trascurando di riassumere le prove dichiarative già raccolte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. (anche tenuto conto della giurisprudenza della Corte Edu e di quella di legittimità in materia di dovere di riassunzione della prova, in caso di "ribaltamento" della sentenza assolutoria di primo grado).

La mancata riassunzione delle prove che erano state valutate in senso assolutorio si riverbera in un vizio di motivazione della sentenza qui impugnata, viziata anche per il difetto di "motivazione rafforzata".

2.3. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 570-*bis* cod. pen.

La fattispecie contestata non risulta integrata, ove si considerino: la condizione di impossibilità ad adempiere da parte dell'imputato; il carattere contingente – limitato a poche mensilità di contributi omessi, in concomitanza con la situazione di difficoltà economica – dell'omissione; il puntuale assolvimento dei propri obblighi nel periodo antecedente e successivo a quello oggetto di contestazione.

2.4. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (in relazione all'art. 388, secondo comma, cod. pen.) e vizio di motivazione.



3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese del grado.

5. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 21 gennaio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va evidenziato che non trova applicazione il dettato dell'art. 573 co 1-*bis* cod. proc. pen. nella versione modificata dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (a mente del quale, l'impugnazione proposta ai soli effetti civili, ove ritenuta ammissibile, deve essere trasmessa al giudice civile). Ciò in ragione del fatto che, nel presente giudizio, la costituzione di parte civile è avvenuta in epoca precedente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01). Trova pertanto applicazione il regime previgente.

2. Il primo e il secondo motivo – che sono esaminabili congiuntamente, proponendo la stessa questione dedotta alla luce di diversi parametri normativi – sono infondati.

2.1. Come già anticipato, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione all'art. 97, commi 1-3, cod. proc. pen. e all'art. 24, secondo comma, Cost.

Il ricorrente rappresenta che – nell'imminenza della celebrazione del giudizio di secondo grado (calendarizzato per il giorno 1 ottobre 2024) – il suo difensore dell'epoca (l'Avv. [REDACTED]) aveva comunicato (in data 23 settembre 2024, con dichiarazione trasmessa a mezzo PEC alla Corte di appello), di avere rinunciato al mandato professionale, sin dal 14 dicembre 2023, sollecitando conseguentemente l'Autorità giudiziaria a provvedere alla nomina di un difensore di ufficio. Sennonché, la Corte di appello di Bari non ha nominato un difensore di ufficio a beneficio del ricorrente.

Nel corso del giudizio di appello, celebrato con il c.d. *rito cartolare*, il difensore del ricorrente non ha rassegnato le proprie conclusioni che, viceversa, sono state rassegnate personalmente dallo stesso imputato [REDACTED] di professione avvocato.



Il ricorrente lamenta pertanto che la mancata designazione di un difensore di ufficio ha determinato un chiaro difetto di rappresentanza e assistenza per l'imputato, con conseguente nullità assoluta della sentenza.

2.2. Il Pubblico ministero – nella requisitoria scritta – ha sollecitato la declaratoria di manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, non avendo il difensore di fiducia che ha rinunciato al mandato professionale comunicato tempestivamente la circostanza all'autorità procedente, essendo egli conseguentemente onerato di assicurare la difesa dell'imputato sino al subentro del successivo difensore, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. pen.

2.3. I due motivi di ricorso sono infondati. Dagli atti – cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto – risulta che il difensore dell'imputato ha comunicato di avere rinunciato all'incarico professionale già in data 14 dicembre 2023. Sennonché, egli ha comunicato l'avvenuta rinuncia al mandato oltre nove mesi dopo, cioè, solo in data 24 settembre 2024, allorché erano già scaduti i termini previsti dall'art. 598-*bis* cod. proc. pen. per chiedere la trattazione orale del giudizio di appello e quelli per depositare memorie scritte.

Ciò posto, va ribadito che la mancata nomina di un difensore da parte del giudice che abbia ricevuto comunicazione del venir meno della precedente nomina fiduciaria può determinare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 - 01; conf. Sez. 5, n. 37438 del 25/05/2023, Mastromatteo, Rv. 285116 - 01; Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, B., Rv. 285025 - 01).

Tuttavia, tale condivisa affermazione di principio deve essere temperata anche con le altre previsioni codicistiche che ascrivono alle parti doveri di comunicazione rivolti ad impedire che si possano determinare indebite dilatazioni dei tempi processuali.

Nel caso in esame, la comunicazione dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale – avvenuta ben nove mesi dopo la rinuncia e comunicata solo nell'imminenza della celebrazione del giudizio – non è stata dunque tempestiva, sicché non può dirsi assolto l'onere previsto dall'art. 107, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3[^], sentenza n. 47441 del 20/11/2008 - dep. 22/12/2008, Panin, Rv. 241800 - 01).

Da ciò consegue che il difensore rinunciante avrebbe dovuto garantire la continuità del ministero difensivo sino al subentro del nuovo difensore (Sez. 5[^], sentenza n. 35795 del 9/10/2025 - dep. 31/10/2025, V., Rv. 288730 - 01). Infatti, «la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai



sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato» (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093 - 01).

Alle considerazioni che precedono, se ne deve aggiungere una ulteriore: come già evidenziato, la comunicazione dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale è stata (tardivamente) effettuata nell'imminenza della celebrazione del giudizio cartolare, allorché erano già spirati i termini previsti dall'art. 598-*bis* cod. proc. pen. Ciò porta ad escludere che vi sia stata una concreta lesione del diritto di difesa, posto che, trattandosi di un processo cartolare già incardinato, non era comunque prevista la comparizione delle parti, né era possibile presentare le memorie previste dall'art. 598-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., né poteva assumere rilievo l'eventuale allegazione di impedimenti a comparire (Sez. 6[^], sentenza n. 38270 del 9/7/2024 - dep. 18/10/2024, Di Giorgio, Rv. 286969 - 01).

3. Prima di passare all'esame del merito dei motivi di ricorso proposti avverso la decisione qui impugnata, occorre, seppur schematicamente, dare conto del contenuto delle due decisioni di merito.

3.1. Il sig. [REDACTED] è stato accusato della violazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. (all'epoca incriminato dall'art. 3 della legge n. 54/2006) per avere omesso di versare la somma determinata dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori per cinque mesi (da settembre 2015 a gennaio 2016) e della violazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile, trascurando di incontrare i figli per sette mesi, da agosto 2015 a febbraio 2016).

3.2. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 12 luglio 2023, ha assolto l'imputato da entrambi gli addebiti.

Con riferimento all'addebito relativo alla omessa contribuzione al mantenimento dei figli minori, il Tribunale – tratteggiata la contingente situazione di grave difficoltà economica del ricorrente e dato atto che vi era stata la dovuta contribuzione allorché ciò gli è stato possibile – ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, conseguentemente assolvendo l'imputato.

Con riferimento alla contestata elusione del provvedimento giudiziario in materia di disciplina dei rapporti con i figli, il Tribunale ha nuovamente dubitato della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ipotizzando che la mancata frequentazione dei figli minori potesse essere conseguenza non di una scelta dell'imputato, bensì dello scenario di estrema conflittualità con l'altro genitore; tale conflittualità sembrerebbe essersi riverberata in una difficoltà relazionale tra i minori e il sig. [REDACTED] che – secondo quanto riportato dal giudice di primo grado – percepiva una sorta di rifiuto dei figli a frequentarlo.



3.3. La Corte di appello, provvedendo su appello della sola parte civile (e non recependo la richiesta di conferma della sentenza assolutoria), ha riformato la sentenza di primo grado e condannato l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile per i fatti contestati ai capi A) e B).

Sulla scorta dell'esame dello stesso materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado, la Corte di appello ha infatti ritenuto provato che:

(i) nel periodo compreso tra settembre 2015 e gennaio 2016, il ricorrente non abbia corrisposto alla moglie la somma di 1.000 euro al mese, stabilita dal Tribunale di Bari a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori;

(ii) che non sia rilevabile, in relazione a quel lasso di tempo, una impossibilità assoluta ad adempiere a tale obbligo: infatti, l'imputato – in quei mesi – aveva affrontato alcune spese (750 euro al mese, come canone di locazione) per avviare la propria attività professionale (a seguito della fuoriuscita dallo studio professionale precedentemente condiviso con la coniuge da cui si era separato);

(iii) che l'inesistenza di una impossibilità assoluta di adempiere era confermata anche dal fatto che lo stesso giudice civile aveva solo ridimensionato, ma non del tutto eliminato, l'obbligo di contribuzione al mantenimento posto a carico dell'imputato (ridotto da 1000 euro al mese a 700 euro al mese);

(iv) che l'imputato ricorrente abbia eluso le disposizioni contenute nel provvedimento del Tribunale di Bari relative all'affidamento dei minori e alla disciplina degli incontri con il padre, non incontrando i figli nel periodo compreso tra agosto 2015 e febbraio 2016;

(v) che l'imputato – trascurando l'esplicito "ammonimento" formulato dal giudice civile, che lo sollecitava a «seguire meglio i figli» - aveva ommesso di frequentarli, non già per assicurare il perseguimento dell'interesse dei figli, ma solo perché condizionato dalla propria rigidità caratteriale e perché forse maggiormente interessato a coltivare le vicende che lo vedevano contrapposto alla moglie da cui si era separato.

4. È necessario ora dare conto dei motivi di ricorso proposti rispetto al merito della decisione relativamente al capo A) (violazione dell'art. 570-*bis* cod. proc. pen.).

4.1. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ribaltare la sentenza assolutoria resa dal giudice di primo grado, la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trascurando di riassumere le prove dichiarative già raccolte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. (anche tenuto conto della giurisprudenza della Corte Edu e di quella di legittimità in materia di dovere di riassunzione della prova, in caso di "ribaltamento" della sentenza assolutoria di primo grado).



La mancata riassunzione delle prove che erano state valutate in senso assolutorio si riverbera in un vizio di motivazione della sentenza qui impugnata, viziata anche per il difetto di "motivazione rafforzata".

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall'art. 570-*bis* cod. pen. La Corte di appello avrebbe trascurato che l'inadempimento all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli, stabilito dal giudice civile, sarebbe stato circoscritto ad un limitato periodo di tempo – a fronte di una puntualità contributiva per il restante periodo – e sarebbe giustificato da un improvviso, repentino e documentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente (posto che, in conseguenza della separazione, egli ha dovuto affrontare spese per reperire un alloggio, un veicolo, uno studio professionale, sino a quel punto condiviso con la moglie, come dimostrato da un drastico decremento del fatturato dell'attività professionale svolta).

4.2. Il Pubblico ministero, nella requisitoria depositata, rileva la non fondatezza del terzo e del quarto motivo, posto che la riforma della sentenza assolutoria è conseguente non ad una diversa valutazione delle prove dichiarative, bensì ad una diversa valutazione giuridica data ai fatti, per come già accertati dal giudice che aveva assolto l'imputato in primo grado. Il quinto motivo sarebbe inammissibile, ivi deducendosi questioni di fatto che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, sono sottratte al sindacato di legittimità.

4.3. La motivazione della sentenza impugnata risulta viziata.

4.3.1. Il Pubblico ministero ritiene che la Corte di appello non fosse tenuta a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato che il ribaltamento della sentenza è giustificato non da una diversa valutazione dell'attendibilità di una determinata fonte di prova dichiarativa, bensì da una diversa valutazione giuridica dei fatti.

4.3.2. Con riferimento al caso concreto, il rilievo del Procuratore generale – pur coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità – è solo parzialmente esatto.

Va anzitutto premesso che «in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta per il caso di riforma, sia pure ai soli effetti civili, di sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata» (Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Di, Rv. 288870 - 01).



4.3.3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Bari non ha offerto una motivazione rafforzata rispetto allo specifico tema che il giudice di primo grado aveva valorizzato in senso assolutorio.

Per sovvertire la *ratio decidendi* dell'assoluzione di primo grado (che, come detto, muoveva dalla considerazione di tre dati: durata limitata nel tempo dell'inadempimento; pregresso e successivo adempimento; contingente situazione di difficoltà economica), la Corte di appello si è, in sostanza, limitata a valorizzare che: il giudice civile aveva ridotto, ma non eliminato l'obbligo di contribuzione; il ricorrente aveva sopportato altre spese per avviare un nuovo studio professionale. Tali elementi dimostrano – secondo la Corte di appello – che il ricorrente era in grado di adempiere.

La motivazione della Corte di appello pecca, invero, di eccessivo schematismo e trascura di considerare quale fosse la contingente situazione economica del ricorrente nei cinque mesi in cui egli non ha pagato l'esatta somma stabilita dal giudice.

In particolare, la Corte di appello non ha sovvertito il rilievo di alcuni elementi – valorizzati dal Tribunale in senso assolutorio – trascurando di:

(i) considerare che esistevano segni indicativi di una impossidenza del ricorrente (nella sentenza di primo grado si menziona l'esito infruttuoso di alcune procedure esecutive avviate dalla coniuge separata del ricorrente);

(ii) di considerare un elemento potenzialmente favorevole alla tesi del ricorrente (che allega di avere pagato qualcosa anche nei mesi oggetto di contestazione, allorquando ne ha avuto la possibilità, come avvenuto con il pagamento di 700 euro, nel mese di novembre 2015);

(iii) di dare conto di *quando* il giudice civile abbia rideterminato l'assegno (posto che potrebbe non assumere rilievo l'eventuale capacità economica del ricorrente, ove questa risulti essere sopravvenuta rispetto ai cinque mesi oggetto di considerazione al capo A).

4.3.4. Non avendo la Corte di appello considerato i dati sopra evidenziati, non può dirsi soddisfatto il dovere di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello che ritenga di dovere riformare una sentenza assolutoria.

La sentenza impugnata, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, deve pertanto essere annullata con rinvio. Sarà cura del giudice del rinvio valutare se, per offrire una "motivazione rafforzata", si renda necessario assumere nuovi mezzi di prova (con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso).

Il quinto motivo di ricorso, relativo a vizi motivazionali relativi alla affermazione di responsabilità civile per il delitto contestato al capo A), è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso.

5. Con riferimento al capo B), si deve osservare quanto segue.



5.1. Con il sesto motivo di ricorso, relativo alla contestata violazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen., il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Con riferimento all'elusione del provvedimento del giudice in materia di affidamento e visite dei figli minori, il ricorrente contesta che si tratti di condotta elusiva ed emulativa in danno della moglie, trovando tale interruzione dei rapporti con i figli spiegazioni alternative: più in particolare, la Corte di appello avrebbe trascurato che l'interruzione delle visite è legata al clima familiare grandemente conflittuale, all'atteggiamento ostile della moglie, che osteggiava la relazione padre-figli, il rifiuto dei figli ad incontrare il ricorrente e la condizione di difficoltà emotiva e psicologica in cui versava il ricorrente. Detti elementi – secondo il ricorrente – avrebbero imposto alla Corte di appello di escludere la sussistenza del fatto o, quantomeno, di dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo.

5.2. Il Pubblico ministero, nella requisitoria depositata, rileva l'infondatezza del sesto motivo di ricorso: non emergono elementi utili a smentire il congruo ragionamento effettuato dai giudici di merito.

5.3. Il motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che la Corte di appello si sofferma in modo invero piuttosto assertivo su due aspetti dedotti dal ricorrente (lamentando quest'ultimo la carenza di elemento soggettivo del reato, per l'esistenza di una difficoltà relazionale riscontrata anche dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede civile e ventilando anche la possibile esistenza di una condotta di alienazione genitoriale ascrivibile all'altro genitore. Al netto di tale premessa, occorre tuttavia soffermarsi sulla nozione di "elusione".

5.3.1. Per giurisprudenza consolidata, il mero inadempimento di un provvedimento giudiziario non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo il compimento di atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede (Sez. 6, n. 24388 del 13/03/2024, A., Rv. 286648 – 01, che ha ritenuto non qualificabile come violazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen. la condotta di un genitore che aveva prolungato la permanenza della minore presso di sé nonostante il mancato accordo con l'altro genitore; conf. Sez. 6, n. 38126 del 11/07/2023, M., Rv. 285214 – 02, con riferimento alla condotta di un genitore che, in difetto di mala fede, non aveva assicurato il diritto di visita a beneficio del genitore "non collocatario"; Sez. 6, n. 10905 del 31/01/2023, C., Rv. 284467 – 02, che ha escluso la sussistenza del reato in presenza di un unico rifiuto – da parte di un genitore – di assicurare il diritto di visita al genitore non affidatario). Dunque, non ogni inadempimento integra, per ciò solo, un'elusione.

5.3.2. A tali considerazioni se ne deve aggiungere una ulteriore. Nel caso in esame, non si versa in una situazione – come quelle tradizionalmente esaminate



dalla giurisprudenza – in cui un genitore affidatario (o “collocatario”) frustra, con comportamenti elusivi, il diritto di incontro dei figli con l’altro genitore (che, dunque, vede compromesso dalle altrui condotte elusive il proprio diritto/responsabilità a coltivare la relazione genitoriale).

Nel caso in esame, infatti, si versa in una situazione profondamente differente. I figli minori sono collocati presso un genitore (la madre) e il genitore non collocatario (l’odierno ricorrente) non esercita il proprio diritto/responsabilità di coltivare rapporti con i figli.

5.3.3. Anche la giurisprudenza civile ha avuto modo di affrontare la questione, soffermandosi sulle conseguenze del mancato rispetto delle previsioni dei provvedimenti adottati ex art. 337-ter cod. civ. in materia di disciplina dei tempi e dei modi con cui ciascuno dei genitori può incontrare il figlio minore (e, in particolare, sull’applicabilità o meno delle c.d. *astreintes*, previste dall’art. 614-bis cod. proc. civ.).

In una decisione si è affermato che «in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614-bis cod. proc. civ., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709-ter cod. proc. civ., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata» (Cass. Civ., Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471, Rv. 657421 – 01, in un caso in cui è stato cassato il provvedimento civile del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell’altro genitore, per ogni inadempimento all’obbligo di visitare il figlio minore). Per il vero, altra decisione ha viceversa ritenuto applicabile la misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis cod. proc. civ. (Cass. Civ. Sez. 1, 19/11/2024, n. 29690, Rv. 673135 – 01), ma in un caso in cui uno dei due genitori ostacolava la relazione con l’altro genitore, non assicurando dunque il diritto alla bigenitorialità.

È utile però evidenziare alcuni passaggi della prima delle due decisioni di legittimità appena evocate, perché ben inquadrano la regolamentazione dei rapporti tra figli e genitore non collocatario all’interno del prisma delle relazioni familiari, informato al principio del diritto alla bi-genitorialità, al migliore interesse del minore e al fascio di diritti e di responsabilità che gravano sulle figure adulte. Si legge in Cass. Civ., Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471, cit. che «nel caso in cui (...) venga in considerazione il "dovere" di frequentazione e visita del figlio minore non deve sfuggire all’interprete che esso, per siffatta sua accezione, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato (...).



Ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell'altro genitore o dello stesso figlio minore, urterebbe con la qualificazione adottata e con la stessa finalità di quel dovere, strumento di realizzazione dell'interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza (...). La non coercibilità del diritto di visita non vale (...) ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art. 316, primo comma, cod. civ.), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore» (Cass. Civ. Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471, Rv. 657421 - 01, considerato in diritto 7 e 8.3).

5.3.4. Del resto, un comportamento omissivo quale ascritto al ricorrente in questo giudizio – quand'anche risultasse ingiustificato – non assumerebbe comunque portata lesiva rispetto al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice; non si tratterebbe, cioè, di una omissione che determina una elusione del provvedimento civile «che concerna l'affidamento dei minori», bensì del mancato esercizio di uno degli aspetti che compongono la responsabilità genitoriale. A tutto concedere, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, potrebbe assumere rilievo una diversa fattispecie (quella codificata dall'art. 570, primo comma, cod. pen.), ove la condotta omissiva rappresenti una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, tale da mettere seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, M., Rv. 257392 - 01).

È il caso di segnalare che una precedente decisione di questa Corte – seppur alludendo al “mancato esercizio di un diritto”, anziché al “mancato esercizio di una responsabilità” – ha già avuto modo di raggiungere, in un caso analogo a quello ora in esame, un approdo interpretativo analogo a quello qui affermato (Sez. 6, n. 13439 del 28/01/2021, B., Rv. 280846 - 01).

5.4. Deve pertanto essere affermato il principio di diritto secondo «non integra il delitto di elusione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori la condotta del genitore che, trascurando di esercitare la propria responsabilità genitoriale, ometta di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal provvedimento civile che disciplina la regolamentazione dei rapporti tra questi ultimi e il genitore “non affidatario” o “non collocatario”,



potendo tale condotta, ove ne ricorrano i presupposti, integrare eventualmente la violazione dell'art. 570, primo comma, cod. pen.».

La sentenza impugnata, seppure ai soli fini civili, non si è conformata a tale principio di diritto.

6. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). Il giudice del rinvio – nel valutare la sussistenza dei presupposti per eventualmente condannare il ricorrente al risarcimento del danno preteso dalle parti civili – provvederà altresì alla liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 21/01/2026

Il Consigliere estensore
Andrea Natale

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

